Avvalimento e raggruppamenti temporanei sovrabbondanti nelle prime gare PNRR

Avv. Francesca Petullà

Inquadramento della problematica

La questione centrale di cui ci occuperemo è la cd. *messa a terra,* cioè la individuazione di giuste misure compensative per consentire il reale coinvolgimento della imprenditoria italiana mediante procedure di scelta del contraente a misura PMI

La questione centrale coinvolge le disposizioni relative ai lotti, alle PMI, all'avvalimento, al subappalto e alle RTI

…. Sveliamo subito la conclusione ???

Al Legislatore non piace la PMI declinata in tutte le sue geometrie variabili

Mentre da un canto la giurisprudenza contribuisce al potenziamento di un istituto giuridico a vantaggio della piccola e media impresa quale l'avvalimento dall'altro(si pensi all'avvalimento cd. esperenziale), per contro il Legislatore si complica il subappalto (si pensi alle disposizione dell'art 49 del dl.77/2021), situazione critica incandescente, e il giudice, sconfessando la propria giurisprudenza, dà il via libera all'utilizzo delle cd. ATI sovrabbondanti in gare, in cui gli appalti sono accorpati cioè si deroga al principio ormai affermato di suddivisione in lotti per la tutela della PMI ai sensi dell'art. 50 del codice, ma addirittura si legittima un intesa anticoncorrenziale rilevante ai fini Antitrust .

le norme del codice a tutela della PMI

L'art. 30 enuncia, tra i vari principi che governano l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni, che "i criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le microimprese, le piccole e le medie imprese".

L'art. 51 disciplina la suddivisione della gara in lotti. Si stabilisce che "al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali (...), ovvero in lotti prestazionali (...)". Inoltre, "nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese (...)". Detta precisazione risulta fondamentale dal momento che suddividere un appalto di lavori di grandi dimensioni in pochi lotti renderebbe comunque inaccessibile alle PMI la possibilità di partecipare alla gara.

L'art. 83, comma 2 richiama il *favor partecipationis* delle PMI nella parte in cui prevede che i criteri per la selezione dell'affidamento di lavori devono essere disciplinati nel rispetto dei requisiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, e secondo una logica che favorisca l'accesso da parte delle PMI.

L'art. 95, comma 13, avente ad oggetto i criteri di aggiudicazione dell'appalto, sancisce che "compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell'offerta (...) per agevolare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, dei giovani professionisti e delle imprese di nuova costituzione alle procedure di affidamento".

Le disposizioni del PNRR… sana ipocrisia?

- Il dl 77/2021 conv in L.108/2021 di accompagnamento al recovery vi dedica due comma dell'art. 47– quater, comma 1, con la possibilità di prevedere nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, dei criteri premiali atti ad agevolare le piccole e medie imprese nella valutazione dell'offerta. Inoltre, al comma 2, è stato precisato che l'attuazione del comma 1 deve avvenire compatibilmente con quanto previsto dal diritto dell'Unione Europea, e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

- Invero, il legislatore europeo ha più volte chiarito che, nel contesto del public procurement, ricorre l'esigenza di incoraggiare le PMI con misure ad hoc.

- Rileva il "Codice europeo di buone pratiche per facilitare l'accesso delle PMI agli appalti pubblici", pubblicato nel giugno 2008 congiuntamente allo "Small Business Act" ("SBA").

- …… *La miglior legislazione europea è quella francese la cd. legislazione degli appalti globali in cui vi è una riserva espressa di esecuzione affidata a PMI nella misura del 10% del valore dell'appalto(L. 2171/2020 e decreto 357/2021)*

- ….ricorda la legge Regione Toscana cassata nel 2020?

Il caso pratico: TAR Lazio Roma, Sez III, 2 febbraio 2022 n.1255 e TAR Lazio, Sez. III , 26 gennaio 2022 n. 886

ACCORDO QUADRO PER LA PROGETTAZIONE E ESECUZIONE SULLE LINEE OGGETTO DEL PNRR DEL SISTEMA DI SEGNALAMNETO, DEGL IMPIANTI E DELLE OPERE CIVILI ACCESSORIE E DEI FABBRICATI PER IL CONTENIMENTO DELLE APPARECCHIATURE,DEGLI IMPIANIT TECTNICI IDI LUCE E FORZA MOTRICE nonché DELLA LORO CERIFICAZIONE E INTEGRAZIONE A LIVELLO DI SOTTOSISTEMA DI TERRA CON I SOTTOSISTEMI A BORDO

Unico lotto: 2400 km km km km km di rete ferroviaria da coprire

Importo 500.000.000,00 (cinquecentomilioni) di euro, IVA esclusa.

….. la gara del secolo dell'ingegner Pravettori (Fabio de Luigi) di Mai dire gol di qualche anno fa

Il caso pratico: MANCATA SUDDIVISIONE IN LOTTI

ECM e MER MER STE lamentano l'illegittimità della scelta operata dalla stazione appaltante di non suddividere in lotti l'appalto, sostenendo che si trattasse della soluzione più ragionevole e proporzionata in ragione del consistente valore della commessa e del fatto che l'appalto riguardava distinte tratte ferroviarie, predefinite e territorialmente circoscritte a cinque regioni italiane. Più in particolare, contesta il carattere generico, illogico e contraddittorio della motivazione di tale scelta – basata, essenzialmente, sui vantaggi conseguibili mediante la minimizzazione delle AG del SST e delle attività di integrazione terra-bordo in fase di omologazione delle nuove AG sui SSB – nonché la erroneità dal punto di vista tecnico, in ragione della polverizzazione della tecnologia di segnalamento implementata sulla rete ferroviaria (stante anche la frammentazione di apparati con tecnologia proprietaria diversa), la connessione con altri segmenti del sistema ferroviario ancora caratterizzati dal sistema di controllo della marcia treno (SCMT) e la circolazione di un distinto parco treni su ciascuna delle aree interessate dall'appalto. Le ricorrenti censura l'inadeguatezza di tale scelta in quanto la stazione appaltante, con la scelta del lotto unico, non avrebbe potuto ritrarre alcuno dei prospettati risparmi posto che l'interessamento di aree territoriali distinte avrebbe comunque condotto a una suddivisione delle prestazioni recate dai successivi contratti applicativi.

Il caso pratico: MOTIVAZIONE DI RFI

«In particolare, la resistente stazione appaltante ha precisato che "l'appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto l'intervento in questione, essendo il primo intervento 'massivo' sulla Rete vuole minimizzare il numero di AG del SST minimizzando così anche il numero di attività di integrazione Terra – Bordo necessarie all'omologazione di nuove AG su SSB che verranno via via attrezzati. Secondo le disposizioni ERA/ANSFISA infatti ogni nuova Applicazione Generica del SST richiede ingenti costi di integrazione con i Bordi ERTMS su di essa circolanti aumentando i costi complessivi e rallentando il processo di utilizzo dell'investimento" (cfr. Premessa, pag. 1 – doc. 2 della produzione di RFI).

Tale motivazione, seppur sintetica, appare ben rappresentare le valutazioni fatte da RFI in merito, facendo emergere, sulla scorta del contesto operativo nel quale si inserisce l'appalto, come la stazione appaltante abbia valutato come necessario, sotto un profilo economico e tecnico, contenere il numero delle Applicazioni Generiche dei sottosistemi di terra al fine di – correlativamente – ridurre le necessarie complesse attività di integrazione tra le stesse e le applicazioni dei sistemi di bordo. La scelta operata dalla stazione appaltante risulta coerentemente collegata a riduzioni di costi, a finalità di efficientamento funzionale e a esigenze connesse con la rapida definizione del processo di utilizzo dell'investimento. Alla luce di tali considerazioni il Collegio ritiene che la scelta di non suddividere in lotti l'appalto in questione risulti ragionevole, proporzionata e immune da vizi logici. Di conseguenza, come ampiamente evidenziato in precedenza, in ragione dei limiti che incontra il vaglio giurisdizionale dinanzi a scelte organizzative delle amministrazioni aggiudicatrici discendenti dall'esercizio di poteri di carattere tecnico-discrezionale, il Collegio non può spingere il proprio sindacato fino a giungere a una delibazione del merito amministrativo, sostituendo la propria valutazione con quella operata dall'amministrazione. »

Il caso pratico: IL TAR LEGGE E INTEPRETA I TECNICI DI RFI

«Dalla motivazione espressa da RFI emerge come tale scelta miri a perseguire l'obiettivo della omogeneità funzionale della rete ferroviaria, valorizzando le caratteristiche di stretta interconnessione che avrebbero reso antieconomica e non efficiente la suddivisione in lotti dell'appalto. Sotto questo profilo, le deduzioni svolte dalla parte ricorrente, anche mediante il ricorso ad argomenti di natura tecnica, non appaiono sufficienti a scalfire la ragionevolezza e logicità della scelta operata dalla stazione appaltante. Infatti, sempre sulla scorta di un vaglio di tipo estrinseco, giova osservare che, da un lato, i prospettati problemi di omologazione più che dimostrare l'inconsistenza della contestata motivazione – sub specie dei vantaggi ritraibili dalla previsione di un lotto unico – risultano fisiologicamente correlati alla realizzazione di un'opera tesa a determinare un avanzamento tecnologico del sistema di segnalamento della rete ferroviaria e, dall'altro, l'argomento della eterogeneità territoriale delle tratte interessate dal lotto unico, anche in ragione dell'interconnessione con altri segmenti del sistema ferroviario nazionale ancora caratterizzati dal sistema di controllo della marcia treno (SCMT), non tiene conto del fatto che le opere oggetto del presente appalto vanno inquadrate nell'ottica del più ampio obiettivo di ammodernamento della rete nazionale (come dimostra il fatto che l'investimento finanziato tramite il PNRR comprende in totale 2400 km di rete ferroviaria), non venendo in rilievo, se non in una prospettiva di breve periodo, la realizzazione di opere meramente circoscritte a singole porzioni territoriali.»

Il caso pratico: IL TAR LEGGE E INTEPRETA E GIUSTIFICA IL LEGISLATORE

«Peraltro, il Collegio ritiene che la scelta di RFI risulti ragionevole e proporzionata anche in considerazione delle peculiarità che connotano il contesto nel quale essa si inserisce. Invero, non può mancarsi di evidenziare che nel caso di specie l'appalto per cui è causa vada inquadrato nella cornice dei finanziamenti correlati al PNRR che, come più volte rimarcato dalla stazione appaltante nell'ambito del presente giudizio, sorreggono l'investimento realizzata tramite la commessa pubblica per cui si controverte. Invero, la stazione appaltante, nel rispetto dei vincoli di matrice sovranazionale anche di carattere temporale, è chiamata a contribuire all'assolvimento degli impegni assunti in sede europea dallo Stato italiano, i quali involgono, tra l'altro, lo sviluppo del sistema europeo di gestione del trasporto ferroviario con lo scopo di assicurare l'interoperabilità tra le reti ferroviarie dei singoli Stati membri.»

Perché non hanno fatto dire queste cose a RFI magari in una relazione di accompagnamento all'approvazione degli atti di gara come si fa sempre anche nei settori speciali/esclusi»

Il caso pratico: I REQUISITI SPROPORZIONATI

"...Sul punto, si osserva che è indubbio che la lex specialis non possa essere strutturata in modo tale da comprimere in maniera ingiustificata e irragionevole, rispetto all'oggetto e alle caratteristiche tecniche dell'affidamento, il novero dei partecipanti alla competizione, ma neanche, al contrario, deve perseguire ad ogni costo l'obiettivo di estendere la platea dei potenziali partecipanti alla gara allorquando ciò si traduca nella compromissione della definizione adeguata e proporzionata dei requisiti di partecipazione alla gara, obliterando l'esigenza di veder soddisfatti i target quali-quantitativi e temporali di esecuzione della commessa.

*Infatti, nel fisiologico dipanarsi delle procedure d'appalto si collocano, da un lato, gli obiettivi che la stazione appaltante persegue con l'indizione della gara e, dall'altra, una platea di concorrenti più o meno ampia in ragione di una molteplicità di profili legati al settore dell'appalto, all'entità della commessa e ai requisiti richiesti (**fermo restando il rispetto dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità).***

In tale contesto, si collocano poi le singole e intangibili scelte imprenditoriali e organizzative degli operatori economici, inerenti alla decisione di penetrare o meno un determinato mercato, di ampliare o differenziare il proprio modello di business mediante la realizzazione di investimenti anche di natura tecnologica, di partecipare o meno a talune gare al fine di conseguire le referenze curriculari, di addivenire a partnership commerciali nel rispetto dei vincoli e divieti normativi che presidiano il corretto svolgimento delle relazioni concorrenziali di natura verticale e orizzontale, etc.

Il caso pratico: l'ATI SOVRADIMENSIONATE

*"...In primo luogo, si rileva la genericità del motivo in quanto ..., **in ricorso, si limita a sostenere il carattere sovrabbondante del RTI aggiudicatario alla luce della lamentata sproporzione e irragionevolezza dei requisiti di partecipazione, lumeggiandone poi la presunta rilevanza antitrust solo nelle successive memorie.***

*In secondo luogo, si evidenzia che la giurisprudenza amministrativa (ex multis, Cons. Stato, Sez. V, n. 560/2017), l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (cfr. la "Comunicazione avente ad oggetto l'esclusione dei raggruppamenti temporanei di imprese 'sovrabbondanti' dalle gare pubbliche" del 23 dicembre 2014) e l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC, Comunicato del Presidente del 3 settembre 2014 recante "Indicazioni in materia di esclusione dei raggruppamenti temporanei di imprese sovrabbondanti"; ANAC, determinazione n. 4/2012), **hanno affermato che la partecipazione alle gare da parte di imprese riunite in raggruppamenti temporanei sovrabbondanti non è vietata in via generale dall'ordinamento, venendo in rilievo il favor del diritto europeo per la partecipazione alle gare da parte di soggetti riuniti, a prescindere dalla forma giuridica prescelta per l'aggregazione.....***

Tutto vero ma…….

Per i giudici, ad essere vietato non è, ex se, il sovradimensionamento del RTI, ma solo l'utilizzo di tale strumento giuridico per finalità anticoncorrenziali (ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, n. 5067/2012; TAR Emilia Romagna – Bologna, Sez. II, n. 518/2018).

Vale, inoltre, ricordare, che la valutazione in ordine all'eventuale sussistenza di profili anticoncorrenziali di un RTI è demandata alla stazione appaltante ed è tesa ad appurare, nel caso concreto, se il sia macroscopicamente anticoncorrenziale e, dunque, in contrasto con il divieto sancito dall'art. 101 TFUE e/o dall'art. 2 della legge n. 287/1990.

Mercato rilevante e tutela della concorrenza.

Dando rilievo al suo carattere funzionale, i giudici sono arrivati a ritenere che la definizione di mercato rilevante non deve essere connotata in senso meramente geografico o spaziale ma piuttosto deve riferirsi al contesto in cui l'illecito riveli la propria negativa incidenza sulla corretta dinamica concorrenziale. Come a più riprese è stato chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, in queste ipotesi l'individuazione e la definizione del mercato rilevante è successiva rispetto alla individuazione dell'intesa nei suoi elementi oggettivi, proprio in considerazione del fatto che essa stessa funge da strumento di ricostruzione e delimitazione dell'ambito di mercato in cui è opportuno valutare il grado di offensività dell'illecito anticoncorrenziale.

Quindi?

Ebbene nel caso di specie la verifica che avrebbe dovuto porre in essere la stazione appaltante si è risolta non già in una seria verifica del cd mercato di riferimento, bensì in un quesito posto all'aggiudicatario in ordine alla loro scelta aziendale egoistica.

Non si è disaminato nulla di quello che il Consiglio di Stato in ordine alla ricostruzione del mercato di rilevante entro cui sono presenti e operano gli operatori economici coinvolti, un mercato che chi conosce sa bene esser fatto già da pochi competitors.

Si legge infatti

«Nel caso di specie l'operato di … risulta pienamente legittimo, in quanto la stazione appaltante, in seguito all'aggiudicazione, ha formulato un apposito quesito al RTI aggiudicatario per svolgere in concreto il vaglio sui possibili profili anticoncorrenziali. Tale verifica si è appuntata sul razionale economico sottostante alla decisione delle società controinteressate di partecipare in forma aggregata. Le risposte fornite hanno messo in luce che la scelta è stata assunta per ragioni di carattere organizzativo, operativo e gestionale, presentando una diretta correlazione con la necessità di soddisfare i requisiti di partecipazione previsti dalla lex specialis…"

Il precedente storico su profili anticoncorrenziali e ammissibilità

- La sentenza n. 5423 del 4 novembre 2014 del Consiglio di Stato ha affermato come, nelle ipotesi di intese restrittive, la definizione di "mercato rilevante" sia direttamente correlata al contesto in cui si inquadra l'intento anticoncorrenziale delle imprese coinvolte. In quella sede il Consiglio di Stato ha condiviso l'approccio interpretativo seguito dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato secondo cui nelle ipotesi di costituzione di ATI "sovradimensionate" (intendendosi per tali quei raggruppamenti di imprese che siano autonomamente in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnici per la partecipazione alla gara) opererebbe una presunzione di anticoncorrenzialità dell'associazione temporanea in quanto quest'ultima consentirebbe alle imprese contraenti la sostanziale eliminazione di potenziali concorrenti alla gara e la conseguente spartizione delle commesse oggetto della procedura ad evidenza pubblica.

Mercato rilevante e tutela della concorrenza.

- L'individuazione del "mercato rilevante" rappresenta una delle operazioni maggiormente delicate in tema di applicazione del diritto antitrust in quanto essa svolge il ruolo di strumento utile al fine di definire ed identificare lo scenario nel quale occorre valutare la sussistenza di un eventuale illecito anticoncorrenziale ed il relativo grado di offensività.

- Tale grado di offensività è solito essere identificato nella posizione di preminenza economica esercitata da un'impresa che si dimostri capace di ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva sul mercato. Nel linguaggio economico, tale nozione viene solitamente tradotta in termini di potere di mercato, ovverossia nella capacità dell'impresa di applicare in maniera redditizia prezzi superiori rispetto a quelli che prevarrebbero in un sistema concorrenzialmente efficiente .

Le conclusioni del TAR LAZIO?
Forse non è più un giudice

- Secondo il TAR Lazio il raggruppamento temporaneo di imprese costituito dalle due società non poteva integrare un accordo anticoncorrenziale in quanto costituisce una strategia di razionalizzazione del portafoglio di concessioni che, secondo una valida policy di impresa, poteva essere tesa alla creazione di utili sinergie operative che avrebbero comportato conseguenti benefici per l'efficacia e l'economicità della gestione del servizio. Tuttavia, queste conclusioni non sono state confermate dalle imprese stesse che hanno risposto al quesito posto da RFI perché la reciproca interazione tra le due imprese evidenzia in realtà la sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti tali da far ritenere che la costituzione dell'associazione temporanea sovradimensionata tra loro incorsa integrasse una forma di alterazione della concorrenza.

- Se solo si valorizzasse la causa concreta perseguita dall'operazione giuridica di aggregazione in forma di associazione temporanea posta in essere dalle due società concorrenti, si comprenderebbe facilmente che tutte le gare non solo questa ma al contrario era finalizzato a garantire alle due società la ripartizione del bacino di azione oggetto della commessa.

RACCOMANDAZIONI PER IL FUTURO??? STAVOLTA TI E' ANDATA BENE NON CI PROVARE ANCORA

«5. Per completezza il Collegio osserva conclusivamente come, nel sopradescritto contesto, ferma e impregiudicata qualsiasi valutazione in merito alle nuove procedure avviate, anche le successive determinazioni assunte da RFI con riguardo alle gare indette per le ulteriori linee interessate dall'attività di progettazione ed esecuzione dei lavori di segnaletica ferroviaria, piuttosto che dare conferma di un operato anomalo della committenza nella procedura in questione, evidenziano come RFI abbia calibrato la scelta in merito alla suddivisione in lotti e quella correlata alla individuazione dei requisiti di partecipazione proprio tenendo conto dei diversificati vincoli temporali di attuazione degli impegni assunti dallo Stato italiano con l'Unione europea dettati dal Piano ERTMS e dal PNRR.»

La differente la posizione nel caso dell'avvalimento sovrabbondante

Il Consiglio di Stato sez. V 2 giugno 2021 n. 4208, ha ribadito l'inammissibilità del c.d. avvalimento sovrabbondante.

Quest'ultimo ricorrerebbe quando il ricorso all'istituto disciplinato dall'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 non sarebbe in realtà necessario ai fini della ammissione dell'impresa la quale possiederebbe in proprio tutti i requisiti per partecipare autonomamente alla gara.

..... Differente la posizione nel caso dell'avvalimento sovrabbondante

Ebbene, nel caso al vaglio del Collegio, l'operatore economico che aveva presentato la propria offerta era stato escluso poiché il contratto di avvalimento presentato in corso di procedura era nullo per indeterminatezza ed indeterminabilità del suo oggetto.

Il soggetto escluso, tuttavia, aveva dedotto in giudizio l'illegittimità dell'esclusione, sostenendo, in via principale, la validità del contratto di avvalimento e, in subordine, contestando l'operato della commissione di gara che avrebbe dovuto verificare se possedesse, a prescindere dal contratto di avvalimento, i requisiti necessari per partecipare alla procedura i quali, a suo dire, avrebbero potuto ricavarsi dalla relazione tecnica.

le conclusioni del Consiglio di Stato

il Consiglio di Stato ha confermato l'esclusione dell'operatore economico escludendo che, nell'attuale sistema di selezione degli operatori economici partecipanti alle pubbliche gare, sia configurabile la fattispecie dell'avvalimento c.d. ad abundantiam. A tal fine, difatti, in caso di inadeguatezza o invalidità dell'avvalimento, osterebbero sia il principio di auto-responsabilità dei concorrenti, sia ragioni di par condicio competitorum.-

le conclusioni del Consiglio di stato

la sezione ha:

- dapprima dato atto che l'avvalimento sovrabbondante sarebbe ammesso, solo da una parte della giurisprudenza, nell'ipotesi eccezionale in cui "dalla dichiarazione resa in sede di presentazione della domanda di partecipazione risulti che l'impresa abbia in proprio i requisiti di partecipazione, ma abbia scelto e dichiarato di fare ricorso all'istituto dell'avvalimento";

-

le conclusioni del Consiglio di Stato

- salvo poi aderire alla giurisprudenza ancor più rigorosa secondo cui "qualora l'operatore economico abbia inequivocabilmente dichiarato, con dichiarazione resa unitamente alla domanda di partecipazione alla gara, di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di partecipazione, in tutto o in parte, avvalendosi delle capacità di altri soggetti (producendo altresì tutta la documentazione all'uopo richiesta dall'art. 89 del dlgs. n. 50 del 2016), non possa poi, in corso di procedura e men che meno all'esito di questa, mutare la propria originaria dichiarazione, manifestando l'intenzione di soddisfare in proprio la richiesta relativa al possesso dei requisiti, anche quando risulti dai servizi già dichiarati che il concorrente avrebbe potuto fare a meno dell'avvalimento", ostandovi i principi di auto-responsabilità del dichiarante e di par condicio dei concorrenti (Cons. Stato, V, 15 gennaio 2020, n. 386), nonché i principi in base ai quali non è l'astratto possesso del requisito ad assumere rilievo in sé, bensì la concreta spendita di questo da parte del concorrente, non passibile di modifiche successivamente alla presentazione delle domande".

Criticità attuali e spunti di riforma

Come si è avuto modo di evidenziare nel corso della trattazione, la sentenza rappresenta la conferma del principio generale di diritto antitrust secondo cui molti istituti contrattuali, tra cui le stesse associazioni temporanee "sovradimensionate", nonostante si distinguano per un'astratta neutralità, ben possono essere utilizzati in maniera distorta e strumentale per il perseguimento di scopi anticoncorrenziali non coincidenti con i fini riconosciuti dallo stesso ordinamento.

Tanto premesso, appare evidente che l'attività di accertamento a cui saranno chiamati sia l'Autorità garante della concorrenza e del mercato che gli stessi giudici amministrativi dovrà garantire un effettivo bilanciamento tra il diritto degli operatori di mercato a poter utilizzare strumenti contrattuali leciti volti ad incentivare in chiave concorrenziale la loro operatività, da un lato, e la piena applicazione dei principi imposti a tutela della libera concorrenza in tutti i settori economici, dall'altro. L'effettiva adesione ai predetti principi, pertanto, porterà a dover ritenere legittimi quegli accertamenti relativi a raggruppamenti temporanei che si presentino come potenziali anomalie della concorrenza in considerazione del contesto in cui gli stessi operano, nonché alla luce della sussistenza di tipiche sintomatologie che ne lasciano presupporre l'anticoncorrenzialità .

ARMIANOCI DI PAZIENZA CON I NOSTRI CLIENTI E LIMITIAMO I DANNI DEL LEGISLATORE ..... PER I GIUDICI COME PER I MIRACOLI CI DOBBIAMO ATTREZZARE

GRAZIE